

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 16 giugno 1998, n.191 recante modifiche alla Legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2 – comma 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, recante “Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei e i Decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie;
- VISTI** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni Legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** l’art. 625 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’art. 577 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;

- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante l’approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTA** la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”, emanata ai sensi del precitato Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO** l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”, che ha modificato l’art. 635, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai sensi dell’articolo 647 del sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il comma 4-bis dell’art. 643 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.”;
- VISTO** il comma 6, dell’articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui

all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023, n.213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026”;
- VISTO** il foglio n. M_D A0D32CC REG2024 0137193 dell’11 giugno 2024, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2025;
- VISTA** la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT 0085388 del 3 ottobre 2024, contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
- RAVVISATA** la necessità di indire per il 2024, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 2 (due) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 (due) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo per laureati in medicina veterinaria.
2. Ai sensi dell’art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei due posti di cui al precedente comma 1, uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, nonché nel Portale unico del reclutamento (inPA).
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, definendone le modalità, nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel Portale unico del reclutamento (inPA).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
 - a) siano cittadini italiani;
 - b) non abbiano superato: il giorno di compimento del 35° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - c) godano dei diritti civili e politici;
 - d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
 - laurea magistrale in medicina veterinaria (LM-42) e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi dei Decreti Interministeriali 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - f) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
 - g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5;
 - h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i) abbiano tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle informative rilasciate dai Comandi/Stazioni dell'Arma dei Carabinieri;
 - j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente Decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso della

idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.

3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b) tutti i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi “portale”), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area “siti di interesse e approfondimenti”, pagina “Concorsi e Scuole Militari”, link “concorsi on-line” ovvero collegandosi direttamente al sito “<https://concorsi.difesa.it>”.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 4 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d’identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l’utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest’ultima, ancora in fase di sviluppo.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nel portale inPA. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
2. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa.
3. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 1.
4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati

inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "i miei concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.

5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito indicata al precedente art. 2 del presente bando.
8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'Università presso cui hanno conseguito il titolo di studio, costituente requisito di partecipazione, compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli di merito previsti all'art. 9 nonché quelli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio.
10. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del citato messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata o domicilio digitale (se dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione),

con lettera raccomandata o telegramma. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

2. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice "RS_MM_STR_2025_2S".
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile.

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-scientifica);
 - b) valutazione dei titoli di merito;
 - c) accertamenti psico-fisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prove di efficienza fisica;
 - f) prova orale.
2. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. L'Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - d) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
 - b) due o più Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri;
 - c) uno o più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti, che avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza;

- d) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo della Marina Militare ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non inferiore a "Funzionario di Amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
- a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
 - b) due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
- a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
 - b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di "perito in materia di selezione attitudinale", di grado inferiore a quello del presidente, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
- a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina Militare, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
- a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente
 - b) due o più Ufficiali medici del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.
- Gli Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di cui al punto 3.
7. Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti, delle commissioni presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
8. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali.

Art. 8

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere:
 - a) una prova scritta di cultura generale;
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della durata massima di sei ore.I relativi programmi d'esame e le modalità di svolgimento delle suddette prove sono riportate nell'Allegato A al presente bando.

Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - viale Italia n. 72, presumibilmente a partire dal mese di febbraio 2025. Le date e gli orari di svolgimento verranno rese note mediante avviso nella sezione comunicazione del portale dei concorsi. Eventuali modifiche della sede e dell'effettiva data di svolgimento delle prove scritte saranno rese note, mediante avviso, nella sezione comunicazioni del portale dei concorsi e avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, nei giorni e negli orari comunicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sarà loro fornito sul posto.I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3, ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) provvederà a formare un elenco in ordine di punteggio al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere agli accertamenti successivi.
3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, secondo l'ordine riportato nell'elenco di cui al precedente comma 2, i primi 12 concorrenti. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
4. L'esito delle prove scritte, sarà reso noto indicativamente a partire dalla seconda metà del mese di marzo 2025, nell'area privata del portale dei concorsi. Il calendario con le modalità di convocazione alle prove e accertamenti di cui ai successivi art. 10, 11 e 12 sarà reso noto con avviso pubblicato nel portale. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazzale Marina n. 4, 00196 Roma, tel. 0636804442/3084 (mail: urp.marina.difesa.it) o Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti di cui all'art. 8, comma 3. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.

2. La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate all'art. 4 del presente decreto.
3. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato:
 - a) per attività professionale documentata svolta presso Enti Pubblici o privati per ogni periodo di 6 mesi: 0,5/30 punti per un massimo di punti 2/30;
 - b) per attività svolta senza demerito nell'ambito delle Forze Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato per un periodo minimo di 1 anno: punti 2/30;
 - c) per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un massimo di punti 6 così ripartiti:
 1. diploma di specializzazione (DS): punti 2/30;
 2. altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;
 3. dottorato di ricerca (DR): punti 2/30;
 4. master di 1° (MU1) o 2° livello (MU2): punti 1/30, fino ad un massimo di punti 2.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona – Via delle Palombari n.3, indicativamente nel mese di maggio 2025 (durata presunta due giorni). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti in servizio, all'atto della presentazione presso il centro di selezione della Marina Militare, dovranno presentare copia del MSG/attestazione dell'idoneità al servizio militare incondizionato, in corso di validità, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività.
In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 635 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione.
La mancata presentazione di tale attestazione determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso.
3. I concorrenti non in servizio, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
 - a) referto del test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa del test interferon - gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al micobatterio della tubercolosi rilasciato entro tre mesi la data fissata per gli accertamenti psico-fisici. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare e presentare IGRA test (test interferon – gamma) effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il

- Servizio Sanitario Nazionale (SSN); solo se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto in originale;
- b) referto dell'analisi delle urine completo con esame del sedimento;
- c) referto dell'analisi del sangue concernente:
- emocromo completo con formula leucocitaria;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia totale e frazionata;
 - transaminasemia (ALT e AST);
 - bilirubinemia diretta e indiretta;
 - gamma GT;
 - markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - attestazione del gruppo sanguigno;
 - ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD;
 - ricerca anticorpi per HIV;
- d) un certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a tre mesi a quella di presentazione.
4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo diverse indicazioni:
- a) per i concorrenti di sesso femminile:
- ecografia pelvica, con relativo referto rilasciato in data non anteriore a 60 giorni da quella di presentazione agli accertamenti sanitari;
 - referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza degli esami previsti al successivo comma 6, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà l'effetto indicato al successivo comma 6, lettera b);
- b) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal concorso.
5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, con l'eccezione

dell'esame radiografico e dei referti di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, e il dosaggio del G6PD. Quest'ultimo dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.

6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
 - a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2, 3 e 4 del presente articolo, verificandone la validità;
 - b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c) e d) e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
 - c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, con l'eccezione di quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:
 - 1) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - 2) controllo dell'abuso di alcool mediante determinazione della CDT ematica – ricerca ematica della transferrina carboidrato carente. In caso di positività la commissione disporrà una seconda determinazione sul medesimo campione;
 - d) disporrà inoltre per tutti i concorrenti, tranne quelli in servizio (per i quali sussiste la verifica periodica degli stessi a cura del Servizio Sanitario giurisdizionalmente competente) e quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio, previa compilazione di dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico in conformità a quanto riportato nell'Allegato E che costituisce parte integrante al presente decreto:
 - 1) visita cardiologica con ECG;
 - 2) visita oculistica;
 - 3) visita odontoiatrica;
 - 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - 5) visita psichiatrica;
 - 6) valutazione dell'apparato locomotore;
 - 7) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che:
 - presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione militare, di cui al regolamento e alle discendenti norme tecniche di Forza Armata (consultabili sul sito di Forza Armata all'indirizzo <https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/Documents/Allegato%20-%20Direttiva%20tecnica%20Tatuaggi.pdf>);

- non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare edizione 2016, citata nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare, così come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

8) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'Allegato C.

7. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare" di cui all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".

Saranno pertanto giudicati:

- a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, di cui all'Allegato D; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2 fermo restando gli specifici requisiti precedentemente indicati;
- b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - 2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente bando);

- 3) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
 - 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - 5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti la pseudofachia e l'afachia; gli esiti di cheratotomia; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; gli esiti disfunzionali di trattamento LASIK e gli esiti disfunzionali di fotocheratoablazione; gli esiti di chirurgia refrattiva intraoculare con impianto di lente intraoculare fachica in camera anteriore o in camera posteriore. L'utilizzo di trattamento ortocheratologico notturno verificato con esame topografico corneale costituirà motivo di esclusione dal concorso;
 - 6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile;
 - 7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare.
8. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare", con indicazione del profilo sanitario;
 - b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare", con indicazione della causa di inidoneità.

I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

9. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Tuttavia, ad eccezione dei candidati giudicati inidonei per i motivi di cui al comma 6, lettera c), numeri 1) e 2) i concorrenti, potranno presentare, seduta stante a pena di inammissibilità, presso lo stesso Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma, 1 al Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
10. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11; a tal riguardo, la commissione per gli accertamenti psico-fisici, alla luce di quanto già emerso nel corso degli stessi accertamenti effettuati, valuterà l'opportunità o meno di ammettere con riserva il concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all' art. 12.

11. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare. Sarà considerato nullo l'eventuale giudizio di idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
12. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e) la quale, solo se lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
13. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, interviste attitudinali volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione è volta ad esplorare le seguenti aree di indagine:
 - a) "stile di pensiero/cognitiva";
 - b) "emozioni e relazioni/relazionale";
 - c) "produttività e competenze gestionali/realizzativa";
 - d) "motivazionale/meta".
2. La commissione assegnerà un punteggio di livello attitudinale a ciascun candidato sulla base delle risultanze dei testi e delle valutazioni degli Ufficiali psicologi/colloquiatori. Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità nei riguardi di ciascun candidato. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale non rientrante nell'intervallo previsto dalla normativa tecnica in vigore al momento dell'accertamento.
4. La commissione medesima comunicherà seduta stante a ciascun candidato l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) "idoneo";
 - b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.
5. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo, pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12

Prove di efficienza fisica

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti artt. 10 e 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno il giorno successivo (durata presunta 1 giorno) presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona e/o strutture sportive convenzionate. Detta commissione si potrà avvalere, per l'esecuzione delle

single prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.

2. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta sportiva e scarpe ginniche.
3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, con eventuale attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Gli esercizi sono i seguenti:
 - a) corsa piana 2.000 metri;
 - b) piegamenti sulle braccia;
 - c) addominali.Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché i criteri di valutazione dell'idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi.
4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove, di cui al precedente comma 3, lett. a), b) e c). In caso contrario sarà emesso un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigerà il relativo verbale.

Art. 13

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, attitudinali e alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti previsti dal programma riportato nell'allegato A al presente Decreto. Tale prova avrà luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di giugno 2025. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
2. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte, le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.

Art. 14

Graduatoria di merito

1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito degli idonei, tenendo conto della riserva di cui all'art. 1, comma 2 del bando, in relazione alla posizione acquisita nella graduatoria, delle preferenze dei posti di cui al successivo comma 2, della ripartizione dei posti a concorso di cui all'art. 1 e secondo l'ordine del punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:
 - a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;

- b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.
 - c) l'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito nelle prove di efficienza fisica, di cui all'Allegato F parte integrante del presente bando;
 - d) il punteggio riportato nella prova orale.
2. Nella graduatoria di merito la commissione, a parità di punteggio, darà la precedenza al candidato in possesso di titoli di preferenza nell'ordine di seguito indicato:
- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) minore età anagrafica.
- Questi titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/1998.
3. In caso di posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei o nel caso di rinunce di concorrenti vincitori, la Direzione Generale si riserva la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata.
4. La graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa e nel portale dei concorsi on-line. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.

Art. 15

Nomina

1. I vincitori del concorso, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel Decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali

dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica prevista per il reclutamento e, in tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall'art. 10, se non già prodotto all'atto degli accertamenti psico-fisici, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegato al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento:

- il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi della del Decreto Legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.

Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi".

- I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione, redatta conformemente all'Allegato G al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura dell'Accademia Navale di Livorno e inoltrato, in caso di altra cittadinanza, alla Direzione per l'impiego della Marina Militare.

La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l'anzianità relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianità assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
 - a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.

Art. 16

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 17

Esclusioni

La Direzione Generale per il Personale Militare può escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei requisiti verrà accertato dopo la nomina.

Art. 18

Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del presente Decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 19

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale

comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a. Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;
 - b. il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale *www.difesa.it*;
 - c. il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
 - d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
 - e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
 - f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*;
- h. l’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali (riportato nell’allegato H) è rinvenibile anche sul sito istituzionale all’indirizzo: *Ministero Difesa informativa privacy*

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento (inPA) e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 2 (DUE) GUARDIAMARINA IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:

- a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 (sei) ore, consistente nello svolgimento di una composizione scritta, vertente su argomenti di carattere generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche predisposti dalla commissione esaminatrice;
- b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di una composizione scritta ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di 6 (sei) ore, predisposti dalla commissione, vertente su argomenti predisposti dalla commissione esaminatrice, previsti dal programma d'esame per la prova orale del concorso riportato nella parte II del seguente paragrafo 2.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

Le commissioni prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione, le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente.

La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati, qualora in formato non digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

2. PROVA ORALE (art.13 del bando)

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del bando interrogherà i concorrenti sulle materie d'esame di seguito riportate.

PARTE I

a) Storia (Testo di riferimento: "Storia e politica navale dell'età contemporanea"- edito dall'Ufficio Storico della Marina Militare)

1) la 1ª guerra mondiale:

- la gara navale anglo-tedesca all'inizio del novecento e nuovi tipi di unità;
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
- il primato informativo inglese e la "Stanza 40";
- l'inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani;
- le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello Jutland;
- la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l'intervento dell'Italia - azioni nell'Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi);
- la grande battaglia navale dello Jutland;
- la neutralità e l'intervento degli Stati Uniti;
- la guerra sottomarina;
- ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata;
- le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre;

2) la 2ª guerra mondiale:

- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
- la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto;
- l'Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed azioni minori;
- l'attacco a Taranto e la fine della "guerra parallela". Lo scontro di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova;
- la battaglia di Gaudo e Matapan;
- le audaci imprese dei mezzi d'assalto italiani e la guerra dei convogli;
- le operazioni navali mediterranee nel 1942;
- l'invasione della Sicilia, l'armistizio e la cobelligeranza;

b) nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina Militare (Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni):

1) nozioni sul personale della Marina Militare:

i corpi della Marina Militare e le loro funzioni (artt.118÷123,132), la Sanità militare (artt.181÷195ter, 202 ÷ 207), disposizioni generali dei militari (artt. 621÷ 625), gerarchia militare (artt. 626÷632), i ruoli (artt. 790÷797, 811, 812), i compiti del personale militare (artt. 837÷843), lo stato giuridico (artt. 851÷858, 861÷935), la ferma e la rafferma (artt. 936÷947, 953÷960), la documentazione caratteristica (artt. 1025÷1029), l'avanzamento (1030÷1034, 1050÷1060);

2) nozioni di regolamenti:

la disciplina militare (Titolo VIII del Libro quarto del D.Lgs n.66/2010 e Capo I e II del Titolo VIII del Libro quarto D.P.R. n.90/2010).

PARTE II - (dalle quali saranno tratti gli argomenti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale)

- legislazione veterinaria;
- patologia medica degli animali da reddito;
- sanità pubblica veterinaria;
- malattie infettive degli animali da reddito;
- ispezione degli alimenti di origine animale;
- igiene e tecnologie alimentari;

- igiene degli allevamenti e delle produzioni;
- normativa nazionale ed europea relativa agli alimenti di origine animale e alla sanità pubblica;
- il laboratorio nell'analisi degli alimenti;
- malattie trasmissibili di importanza internazionale: "transboundary diseases".

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
(art.9, comma 3 del bando – per tutti i concorrenti)

Cognome _____ nome _____,
nato a _____ (_____), il _____,
residente a _____ (_____), in piazza/via _____, n. _____,
codice fiscale _____;
documento d'identità: tipo _____, n. _____,
rilasciato in data _____, da _____.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con x la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa*	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto:

Altre eventuali annotazioni:

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, c.1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____,
(luogo)

_____,
(data)

firma interessato

(o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

Il medico

(timbro e firma)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 6 del bando)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il candidato

_____,
(località)

_____,
(data)

(firma)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art.10, comma 7)

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
Codice fiscale _____
Documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.

Il sottoscritto _____, nato il _____, a _____, prov. di _____, informato dal presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,

DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.

_____, _____ _____
(luogo) (data) (firma)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA**GENERALITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA**

Al termine degli accertamenti attitudinali, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) del bando.

Per l'effettuazione delle citate prove, i concorrenti dovranno indossare tuta sportiva e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.

Le modalità di esecuzione delle prove e l'ordine di effettuazione saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla commissione.

Di seguito si riporta una breve descrizione:

a) corsa piana (2.000 m)

Il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di metri 2000 in un tempo inferiore o uguale a quello indicato nella Tabella 1 del successivo paragrafo 2. La commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.

b) Piegamenti sulle braccia.

La prova dovrà iniziare in posizione prona, con il concorrente completamente disteso, il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra.

Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale, dovrà eseguire senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale a quello indicato nella Tabella 2, di cui al successivo paragrafo 2, con le seguenti modalità:

- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.

Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.

A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuità, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al successivo paragrafo 2.

c) Addominali.

Il candidato dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco dalla posizione supina, maggiore o uguale a quello sopra indicato nella Tabella 3 del successivo paragrafo 2, con le seguenti modalità di esecuzione:

- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro concorrente, ovvero tramite l'impiego di idoneo dispositivo, atto bloccare i piedi alla pavimentazione;
- sollevare il busto fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il busto fino a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.

Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.

A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di ripetizioni previste per l'idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuità, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al successivo paragrafo 2.

2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà aver superato tutte le prove, di cui all'art. 12, comma 3. lett. a), b) e c) del bando. Qualora il concorrente non consegua l'idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle altre prove eventualmente sostenute.

I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

I candidati potranno altresì ricevere un punteggio incrementale, fino ad un massimo di 0,5 punti per ogni singola prova, come specificato in ogni singola tabella (**max. 1,5 punti totali**)

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle tre prove:

a) Corsa 2.000 m

Per la prova della corsa sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i criteri indicati in Tabella 1, fino ad un massimo di **0,5 punti**.

Tabella 1

età /anni	≤ 30	31-40	PUNTI
uomo	max 13 min.	max 15 min.	Idoneo (0 punti)
	da 12'01" a 13'00"	da 14'01" a 15'00"	0
	da 11'01" a 12'00"	da 13'01" a 14'00"	0,1
	da 10'01" a 11'00"	da 12'01" a 13'00"	0,2
	da 09'01" a 10'00"	da 11'01" a 12'00"	0,3
	da 08'01" a 09'00"	da 10'01" a 11'00"	0,4
	T ≤ 8'00"	T ≤ 10'00"	0,5
donna	max 15 min	max 17 min.	Idoneo (0 punti)
	da 14'01" a 15'00"	da 16'01" a 17'00"	0
	da 13'01" a 14'00"	da 15'01" a 16'00"	0,1
	da 12'01" a 13'00"	da 14'01" a 15'00"	0,2
	da 11'01" a 12'00"	da 13'01" a 14'00"	0,3
	da 10'01" a 11'00"	da 12'01" a 13'00"	0,4
		T ≤ 10'00"	T ≤ 12'00"

b) Piegamenti sulle braccia

Per la prova dei piegamenti sulle braccia, sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i criteri indicati in Tabella 2. I concorrenti, per ottenere il punteggio incrementale, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per il superamento della prova, potranno proseguire l'esercizio, senza soluzione di continuità.

Il punteggio incrementale massimo ottenibile è di **0,5 punti**.

Tabella 2

età /anni	≤ 30	31-40	PUNTI
uomo	minimo 12 ripetizioni	minimo 10 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 12 a 17	da 10 a 15	0
	da 18 a 22	da 16 a 20	0,1
	da 23 a 27	da 21 a 25	0,2
	da 28 a 32	da 26 a 30	0,3
	da 33 a 37	da 31 a 35	0,4
	≥ 38	≥ 36	0,5
donna	minimo 7 ripetizioni	minimo 6 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 7 a 12	da 6 a 11	0
	da 13 a 17	da 12 a 16	0,1
	da 19 a 23	da 17 a 22	0,2
	da 24 a 28	da 23 a 27	0,3
	da 29 a 33	da 28 a 32	0,4
	≥ 34	≥ 33	0,5

c) Addominali

Per la prova degli addominali, sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i criteri indicati in Tabella 3. I concorrenti, per ottenere il punteggio incrementale, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per il superamento della prova, potranno proseguire l'esercizio, senza soluzione di continuità.

Il punteggio incrementale massimo ottenibile è di **0,5 punti**.

Tabella 3

età /anni	≤ 30	31-40	PUNTI
uomo	minimo 22 ripetizioni	minimo 19 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 22 a 26	da 19 a 23	0
	da 27 a 31	da 24 a 28	0,1
	da 32 a 36	da 29 a 33	0,2
	da 37 a 41	da 34 a 38	0,3
	da 42 a 46	da 39 a 43	0,4
	≥ 47	≥ 44	0,5
donna	minimo 18 ripetizioni	minimo 15 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 18 a 22	da 15 a 19	0
	da 23 a 27	da 20 a 24	0,1
	da 28 a 32	da 25 a 29	0,2
	da 33 a 37	da 30 a 34	0,3
	da 38 a 42	da 35 a 39	0,4
	≥ 43	≥ 40	0,5

3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

I concorrenti affetti da postumi di infortuni, precedentemente subiti, potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove. I concorrenti che, prima dell'inizio delle prove, dovessero accusare una indisposizione dovranno informare immediatamente la commissione, la quale, sentito l'ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica o che le interrompano. I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati per sostenere tali prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi). Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

Dichiarazione del possesso di altra cittadinanza e assolvimento obblighi militari per il reclutamento nella Marina Militare (MM) per il 2025.

(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____ (prov. _____), il _____;

residente a _____ (prov. _____),

in via/piazza _____, c.a.p. _____;

sexso _____, codice fiscale _____, **consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;

_____;

_____;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____;

_____;

_____.

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;

(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale <https://concorsi.difesa.it/>, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.concorsi.difesa.it/> Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro".
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Annesso A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGO NO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Annesso B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (*Codice Privacy novellato*) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on-line del ministero della Difesa al seguente link: <http://concorsi.difesa.it>

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali in questione;
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - a. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - b. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - e. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche
Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.